



**ORDINANZA n. 160**

**Prefettura di Reggio Emilia  
Questura di Reggio Emilia  
Comando provinciale Guardia di Finanza  
Comando Stazione Carabinieri Reggio  
Comandante Polizia Municipale  
Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia  
Croce Rossa Italiana – 118 – sala operativa  
C.R.I. – Delegazione di Reggio**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, COMPRESI I PEDONI A QUALSIASI TITOLO IN VIA BORGO TRIESTE DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 21, A SEGUITO DEL SISMA DEL 29.05.2012, RIPERIMETRAZIONE DELLA ZONA ROSSA.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- Che il territorio del Comune di Reggio è stato colpito tra il 20.05.2012 ed il 29.05.2012 da diverse scosse di terremoto di notevole magnitudo, seguite da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato, nell'intero territorio comunale, crolli diffusi rendendo necessario lo sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;
- Che con provvedimento n. 106 del 30 maggio 2012 si è proceduto a delineare la zona rossa interdotta alla circolazione di veicolo e pedoni;

**VISTO**

Il sopralluogo eseguito del C.do Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia a seguito del sisma del 29.05.2012, con il quale si informa della necessità di interdire l'accesso ai veicoli e ai pedoni a qualsiasi titolo alle vie di cui all'oggetto a causa della mancanza della garanzia delle condizioni di pubblica incolumità dovuta allo stato degli edifici prospicienti le vie stesse;

Il sopralluogo effettuato in data odierna da personale del C.do Vigili del fuoco sulla via Borgo Trieste dalla intersezione con via Turati sino all'altezza del civico n. 21, durante il quale si sono rilevate situazioni di pericolo a seguito del cedimento strutturale di alcuni immobili insistenti sulla pubblica via e tali da non consentire la sicurezza di transito nell'area dal civico 1 al civico 21,

**RITENUTO**

necessario, a seguito di quanto sopra riportato provvede alla ripermetrazione della zona rossa a seguito di ulteriori verifiche dei Vigili del Fuoco attestanti situazioni di pericolo per la incolumità pubblica in relazione al pericolo di crollo di alcuni fabbricati insistenti dal civico n. 1 al civico n. 21;

## VISTO

- VISTO l'articolo 26 (L) del T.U. sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- VISTO il disposto dell'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),

## VISTE

le ulteriori vigenti normative in materia;

## CONSIDERATO

che non sono garantite le condizioni di sicurezza di accesso, transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni alle vie in oggetto per l'utilizzo di persone e cose;

## ORDINA

il divieto d'accesso transito e sosta, compresi i pedoni, nella seguente via:

- **VIA BORGO TRIESTE DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21**

## DISPONE

**L'accesso all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strade sopra indicati sarà CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE a personale e mezzi dei VVf, delle Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, del Dipartimento della Protezione Civile, della Croce Rossa, ed altro personale autorizzato dal Comune di Reggiolo e ai veicoli impegnati in servizi di emergenza/urgenza, mezzi del Comune di Reggiolo;**

Che siano abrogati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni esistenti in contrasto od incompatibili con il presente provvedimento;

Che le Forze dell'Ordine e le Forze di Polizia Stradale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 285 del 30.04.92 vigilino sull'osservanza delle disposizioni contenute in tale ordinanza, valutando d'iniziativa le situazioni di necessità o le eventuali ragioni di opportunità, operando anche in deroga alle presenti disposizioni.

## ORDINA

**Alla polizia municipale di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.**

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Arch. Cristiano Bernardelli e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso - Legge 6 dicembre 1971, n.1034 - al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

La presente ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n°105 del 30 Maggio 2012.

Reggiolo, li 3 Giugno 2012

**IL SINDACO**

(Barbara Bernardelli)

*Barbara Bernardelli*

